



Rep. n. 51
Anno 2018
Tit. VII
Cl. 5
Fasc. 2017-VII/5.2.4
N. Allegati 3
Rif. _____

Oggetto: procedura di valutazione dei docenti per la progressione economica per classi triennali, ai sensi dell'art. 6, comma 14, della Legge n. 240/2010 – II semestre 2017.

IL RETTORE

- Visto l'art. 8 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 che disciplina la revisione del trattamento economico dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato mediante trasformazione della progressione biennale per classi e scatti di stipendio in progressione triennale secondo parametri rimodulati con D.P.R. 15 dicembre 2011, n. 232 "Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e ricercatori universitari, a norma dell'articolo 8, commi 1 e 3 della Legge 30 dicembre 2010";
- Visto l'art. 6, comma 14, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 che stabilisce che la progressione economica per classi triennali è subordinata ad una valutazione secondo modalità stabilite da apposito Regolamento di Ateneo;
- Richiamato il Regolamento di Ateneo per la valutazione dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato per la progressione economica per classi triennali ai sensi dell'art. 6, comma 14 della Legge n. 240/2010 emanato con D.R. Rep. n. 895/2016;
- Richiamata la nota del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca prot. n. 6565 del 29 maggio 2017, tenuto conto di quanto espresso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, avente per oggetto "Inquadramento giuridico e trattamento economico dei docenti universitari";
- Richiamato il D.R. Rep. n. 51/2017 con il quale è stata nominata la commissione di valutazione per la progressione economica per classi triennali, ai sensi dell'art. 6, comma 14 della Legge n. 240/2010, come modificato dal D.R. Rep. n. 593/2017;
- Accertato che a decorrere dal 1° gennaio 2016 non è stato confermato il blocco degli avanzamenti automatici di carriera dei professori e ricercatori universitari, sancito con D.L. n. 78/2010 convertito con Legge n. 122/2010 per il triennio 2011-2013 e successivamente prorogato per gli anni 2014 e 2015;





- Accertato che l'art. 1, comma 629, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha trasformato in regime biennale per classi il regime della progressione triennale, con decorrenza dalla classe stipendiale successiva a quella triennale in corso di maturazione al 31/12/2017 e conseguente effetto economico a decorrere dall'anno 2020;
- Considerato opportuno procedere all'attivazione della procedura per la valutazione dei soggetti che hanno maturato tra il 1° luglio 2017 ed il 31 dicembre 2017 l'anzianità utile per la richiesta di passaggio alla classe triennale successiva

D E C R E T A

1. di avviare la procedura di valutazione per coloro che hanno maturato il diritto al passaggio alla classe triennale successiva tra il 1° luglio 2017 ed entro il 31 dicembre 2017, come indicato nell'allegato 1 al presente decreto del quale costituisce parte integrante;
2. di dare pubblicità al presente decreto per via telematica nel sito web dell'Università degli Studi dell'Insubria www.uninsubria.it;
3. di imputare la spesa pari a € 26.552,86 sulla UA 00.99.A5 Area Risorse Umane e Finanziarie, del budget 2018 secondo la seguente ripartizione: € 17.650,87 alla voce CA.04.43.01.01.01 "Stipendi ed altri assegni fissi al personale docente e ricercatore", € 7.401,40 alla voce CA.04.43.01.01.02 "Oneri previdenziali a carico Ente su assegni fissi personale docente e ricercatore", € 1.500,59 alla voce CA.04.43.01.01.03 "Oneri IRAP su assegni fissi personale docente e ricercatore".
4. di incaricare l'Ufficio Amministrazione e carriere docenti dell'esecuzione del presente provvedimento, che sarà registrato nel repertorio generale dei decreti.

Varese,

25 GEN. 2018

Il Rettore
Prof. Alberto Coen Porsini

Responsabile del Procedimento Amministrativo (L. 241/1990): Gabriella Perelli
Tel. +39 0332 219086 – gabriella.perelli@uninsubria.it



Allegato 1

PROCEDURA DI VALUTAZIONE DEI DOCENTI CHE HANNO MATURATO ENTRO IL 31 DICEMBRE 2017 IL DIRITTO ALLA PROGRESSIONE ECONOMICA PER CLASSI TRIENNALI, AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 14, DELLA LEGGE N. 240/2010 – (codice PEDOC2)

Data pubblicazione Albo di Ateneo: 26 GENNAIO 2018

Data scadenza dei termini: 20 FEBBRAIO 2018

Art. 1 – PROCEDURE

È indetta la procedura di valutazione per il passaggio alla classe triennale successiva in conformità a quanto stabilito dal Regolamento di Ateneo per la valutazione dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato per la progressione economica per classi triennali, ai sensi dell'art. 6, comma 14 della Legge n. 240/2010, emanato con D.R. Rep. n. 895/2016.

Nell'allegato A sono indicati in ordine alfabetico i soggetti individuati per la valutazione che hanno maturato entro il 31 dicembre 2017 l'anzianità utile per la presentazione della domanda.

Art. 2 – MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE

La domanda di partecipazione indirizzata al Magnifico Rettore, redatta in carta semplice in conformità al modello allegato e debitamente sottoscritta, dovrà pervenire **entro e non oltre il termine perentorio del giorno 20 febbraio 2018**.

La domanda dovrà pervenire secondo una delle seguenti modalità:

- consegnata a mano presso l'Ufficio Archivio Generale di Ateneo in via Ravasi n. 2 – Varese, nei seguenti orari e giorni di apertura al pubblico:
lunedì, martedì, giovedì, venerdì: dalle 9.30 alle 12.00
mercoledì: dalle 14.00 alle 16.00;

oppure

- a mezzo corriere o raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine perentorio indicato per la presentazione. A tal fine **non farà fede né la data di accettazione del plico da parte del vettore, né il timbro e la data dell'ufficio postale accettante, ancorché antecedenti la scadenza dei termini;**

oppure

- a mezzo PEC all'indirizzo ateneo@pec.uninsubria.it firmata digitalmente. La firma digitale andrà apposta su tutti i documenti alla stessa allegati per i quali



è richiesta la firma autografa in ambiente tradizionale. I documenti informatici privi di firma digitale saranno considerati, in armonia con la normativa vigente, come non sottoscritti.

E', altresì, ammissibile l'invio a mezzo PEC della domanda e dei relativi allegati sottoscritti con firma autografa scansionati ed accompagnati da copia del documento d'identità in corso di validità.

L'invio della domanda potrà essere effettuato esclusivamente da altra PEC e non sarà ritenuta valida la domanda inviata da un indirizzo di posta elettronica non certificata. La casella di Posta Elettronica Certificata dovrà essere quella propria del candidato.

Devono essere utilizzati formati statici e non direttamente modificabili, privi di macroistruzioni o codici eseguibili, preferibilmente pdf e tiff, oppure non proprietari come odf, txt e xml. Vanno, invece, evitati i formati proprietari (doc, xls, etc.). L'Amministrazione universitaria non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui i documenti trasmessi tramite PEC non siano leggibili.

Si ricorda, infine, che la ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore di PEC, per cui non risulta necessario chiamare gli uffici universitari o spedire ulteriori e-mail per sincerarsi dell'arrivo, che è già di per sé certificato, né risulta necessario spedire successivamente alcunché di cartaceo.

Si precisa che la posta elettronica certificata **non consente la trasmissione di allegati che, tutti insieme, abbiano una dimensione pari o superiore a 37 MB. Pertanto, il candidato che debba trasmettere allegati che superino tale limite, dovrà trasmettere con un primo invio la domanda precisando che gli allegati o parte di essi saranno trasmessi con successivi invii entro il termine perentorio per la presentazione delle domande e sempre tramite PEC.**

Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno feriale utile.

Le domande e la documentazione pervenute oltre il termine stabilito per la ricezione e l'omissione in calce alla domanda della firma, per la quale non è richiesta l'autenticazione, comportano l'esclusione dalla procedura.

I candidati devono allegare alla domanda:

- fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
- relazione, data e firmata, sulle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nei tre anni precedenti a quello di maturazione della nuova classe, completa di elenco dettagliato degli insegnamenti svolti e delle pubblicazioni ammissibili ai fini della VQR. Per la valutazione dell'impegno didattico e gestionale si considera il triennio accademico, per l'impegno di ricerca il triennio solare.
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà

Art. 3 – ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA COMPARATIVA

I candidati sono ammessi con riserva.

Comporta l'esclusione dalla partecipazione alla procedura:

- 1) la domanda pervenuta oltre il termine perentorio di scadenza del bando;

- 2) la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione;
- 3) la mancanza del requisito di cui all'art. 1;
- 4) la domanda inviata da un indirizzo di posta elettronica non certificata;

L'esclusione è disposta in qualunque momento con provvedimento motivato del Magnifico Rettore ed è comunicata all'interessato con raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC.

Art. 4 – VALUTAZIONE

La valutazione è effettuata in conformità alle disposizioni del Regolamento di Ateneo in materia.

Gli atti della Commissione sono approvati con decreto del Rettore entro trenta giorni dalla loro consegna.

Il Decreto Rettorale di approvazione degli atti e l'elenco di coloro che hanno conseguito un giudizio positivo sono pubblicati nel sito web istituzionale di Ateneo.

All'esito della procedura il candidato valutato positivamente è inquadrato nella nuova classe stipendiale a decorrere dal primo giorno del mese nel quale sorge il relativo diritto.

In caso di valutazione negativa la richiesta di progressione nella classe successiva può essere reiterata dopo che sia trascorso almeno un anno accademico. Nell'ipotesi di mancata attribuzione della classe, la somma corrispondente confluisce nel Fondo di Ateneo per la premialità dei professori e dei ricercatori di cui all'art. 9 della Legge n. 240/2010

Art. 5 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., in materia di protezione dei dati personali, l'Università degli Studi dell'Insubria si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato. Tutti i dati personali forniti saranno raccolti presso l'Ufficio Amministrazione e Carriere Docenti e trattati dall'Università esclusivamente per le finalità di gestione della procedura valutativa nel rispetto delle disposizioni vigenti come da informativa allegata.

Art. 6 – INFORMATIVA SULL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA IN TEMA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

L'Università degli Studi dell'Insubria, in attuazione della Legge 6 novembre 2012 n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", ha adottato il proprio Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e nominato il Responsabile per la prevenzione della corruzione.

Il Piano Triennale è pubblicato sul sito dell'Ateneo www.uninsubria.it, alla pagina <https://www.uninsubria.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/piano-triennale-la-prevenzione-della-corruzione-e>

Eventuali segnalazioni relative ad anomalie riscontrate nell'espletamento della procedura di cui al presente bando possono essere inviate all'indirizzo anticorruzione@uninsubria.it.



Art. 7 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile del procedimento: Gabriella Perelli.

Per informazioni gli interessati possono rivolgersi all'Ufficio Amministrazione e Carriere Docenti - tel. 0332 21 9086 - e-mail: carriere.docenti@uninsubria.it.

Art. 8 – DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto si applica la vigente normativa in materia.

Art. 9 – PUBBLICAZIONE

Il provvedimento di indizione della procedura e i relativi allegati sono pubblicati all'Albo on line di Ateneo.



Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.

Egregio/Gentile Signore/a,

desideriamo informarLa che il D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Secondo tale normativa, il trattamento è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

I dati da Lei forniti verranno trattati, anche con l'ausilio di strumenti informatici, ai fini della presente procedura in misura pertinente, non eccedente e strettamente necessaria al perseguimento delle proprie funzioni istituzionali.

Il conferimento dei dati è obbligatorio, pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli comporta l'esclusione dalla presente procedura. I dati saranno oggetto di diffusione in ambito universitario.

Il titolare del trattamento è l'Università degli Studi dell'Insubria. Il responsabile del trattamento è il Responsabile dell'Ufficio Amministrazione e Carriere Docenti - via Ravasi, 2 - 21100 Varese - e-mail: carriere.docenti@uninsubria.it

In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti ai sensi dell'art. 7 D. Lgs. n. 196/2003 che per Sua comodità riproduciamo integralmente:

Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

- a) dell'origine dei dati personali;
- b) delle finalità e modalità del trattamento;
- c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale